

Bruxelles, 16 gennaio 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0003 (COD)**

**5358/17
ADD 4**

**TELECOM 12
COMPET 32
MI 45
DATAPROTECT 4
CONSOM 19
JAI 40
DIGIT 10
FREMP 3
CYBER 10
IA 12
CODEC 52**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	12 gennaio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	SWD(2017) 4 final
----------------	-------------------

Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2017) 4 final.

All.: SWD(2017) 4 final

Bruxelles, 10.1.2017
SWD(2017) 4 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)

{COM(2017) 10 final}
{SWD(2017) 3 final}
{SWD(2017) 5 final}
{SWD(2017) 6 final}

A. Necessità di intervento

In cosa consiste il problema e perché è considerato tale?

La valutazione d'impatto è stata condotta parallelamente alla valutazione ex post della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (direttiva ePrivacy) nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).

La conclusione generale è che gli obiettivi della direttiva ePrivacy sono ancora pertinenti.

La valutazione REFIT ha portato all'individuazione di tre ordini di problemi:

- la vita privata dei cittadini nelle comunicazioni online non è sufficientemente né efficacemente protetta;
- i cittadini non sono adeguatamente protetti contro le comunicazioni commerciali indesiderate;
- le imprese devono far fronte agli ostacoli creati dalla frammentazione normativa e dalle diverse interpretazioni giuridiche negli Stati membri, come pure da disposizioni confuse e obsolete.

La valutazione REFIT ha concluso inoltre che vi è margine per una semplificazione, in particolare per quanto riguarda l'esistenza di alcune disposizioni obsolete o inutili e la normativa relativa all'applicazione.

Tale valutazione è inoltre supportata da un parere della piattaforma REFIT che raccomanda il rafforzamento della protezione della vita privata dei cittadini attraverso un allineamento della direttiva ePrivacy al regolamento generale sulla protezione dei dati, l'introduzione di eccezioni alla norma sul "consenso" relativa ai *cookie* (marcatori) e che la Commissione affronti i problemi attinenti all'attuazione a livello nazionale.

Quali sono gli obiettivi da conseguire?

Gli obiettivi specifici del riesame sono i seguenti:

1. garantire la riservatezza delle comunicazioni elettroniche in modo efficace;
2. garantire una protezione efficace contro le comunicazioni commerciali indesiderate;
3. rafforzare l'armonizzazione e semplificare/aggiornare il quadro giuridico.

Qual è il valore aggiunto di un'iniziativa a livello dell'UE?

Poiché le comunicazioni elettroniche, specialmente quelle basate su protocolli Internet, hanno una portata globale, la dimensione del problema va ben al di là del territorio dei singoli Stati membri. Le norme nazionali in materia di riservatezza delle comunicazioni variano notevolmente per portata e contenuto. Se quindi gli Stati membri hanno la possibilità di attuare politiche volte a garantire il rispetto di tale diritto, ciò non potrebbe essere conseguito in modo uniforme in assenza di norme comuni a livello dell'UE e pertanto si creerebbero limitazioni alla circolazione transfrontaliera dei dati personali connessi all'uso dei servizi di comunicazione elettronica verso altri Stati membri che non rispettino le stesse norme in materia di protezione dei dati.

L'imminente revisione della direttiva ePrivacy è considerata conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità in quanto preserva l'approccio di armonizzazione e il meccanismo di cooperazione, pur consentendo agli Stati membri di prendere misure derogatorie nazionali per

specifici scopi legittimi.

B. Soluzioni

Quali sono le varie opzioni per conseguire gli obiettivi? È stata preferita un'opzione? In caso negativo, perché?

Le opzioni sono state suddivise in base al crescente livello di ambizione (vale a dire, l'opzione 1 è la meno ambiziosa e la 4 è la più ambiziosa) in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui sopra (rispetto della vita privata e semplificazione). L'opzione 5 prevede l'abrogazione della direttiva ePrivacy.

- 1. Opzione 1: misure non legislative (non vincolanti):** prevede orientamenti forniti dalla Commissione, la promozione di iniziative di autoregolamentazione e altre misure non vincolanti.
- 2. Opzione 2: rafforzamento limitato della protezione della vita privata/della riservatezza e armonizzazione:** prevede un rafforzamento minimo dei diritti connessi alla vita privata/alla riservatezza (chiarendo che il campo d'applicazione dello strumento ePrivacy comprende servizi OTT, reti Wi-Fi accessibili al pubblico e dispositivi dell'IoT), della protezione contro le chiamate non richieste (chiarendo le norme vigenti e istituendo un prefisso standard) e semplificazione (abrogazione delle disposizioni sulla sicurezza, rafforzamento della cooperazione nei casi transfrontalieri).
- 3. Opzione 3: rafforzamento misurato della protezione della vita privata/della riservatezza e armonizzazione:** prevede un rafforzamento più significativo dei diritti connessi alla vita privata/alla riservatezza (ampliamento del campo di applicazione, maggiore trasparenza delle impostazioni di tutela della vita privata, maggiore trasparenza, rafforzamento dei poteri esecutivi), della protezione contro le comunicazioni commerciali indesiderate (introduzione del consenso esplicito per le chiamate a scopo commerciale) e semplificazione (ampliamento delle eccezioni, ulteriore abrogazione di disposizioni superflue e semplificazione dell'attuazione tramite il conferimento di poteri alle autorità preposte all'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati e estensione del meccanismo di coerenza previsto dal regolamento stesso).
- 4. Opzione 4: rafforzamento importante della protezione della vita privata/della riservatezza e armonizzazione:** prevede misure di più ampia portata oltre a quanto contemplato dall'opzione 3, come, ad esempio, il divieto generale di marcatori la cui accettazione è obbligatoria per poter accedere a una pagina internet (*cookie walls*), l'abrogazione dell'eccezione del precedente rapporto d'affari per le comunicazioni commerciali tramite posta elettronica e SMS, ulteriori abrogazioni e competenze di esecuzione della Commissione.
- 5. Opzione 5: abrogazione della direttiva ePrivacy:** prevede l'abrogazione della direttiva ePrivacy e la conseguente applicabilità del regolamento generale sulla protezione dei dati, compreso del sistema di applicazione, per la tutela della riservatezza dei dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche; l'applicazione generalizzata di un regime di non adesione (*opt-out*) per le comunicazioni indesiderate e del meccanismo di coerenza del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Quali sono le varie parti in causa? Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?

- I diritti dei **cittadini** sono influenzati dal livello di protezione della riservatezza delle loro

comunicazioni e tale categoria prediligerebbe le opzioni che ne rafforzano i diritti, come la 2, la 3 e la 4.

- Le **autorità nazionali e il GEPD** sarebbero favorevoli alle opzioni che comportano una tutela della vita privata maggiore e più coerente, come le opzioni 2, 3 e 4.
- I **fornitori di servizi di comunicazione elettronica** sono i principali destinatari degli obblighi della direttiva ePrivacy e sarebbero fortemente a favore dell'opzione 5. Come seconda scelta potrebbero accettare le opzioni 2 e 3 che garantiscono che i fornitori di servizi OTT concorrenti diventino soggetti alle stesse norme.
- Anche i **fornitori di servizi OTT** sarebbero favorevoli alle opzioni 1 e 5 poiché generalmente preferirebbero non essere soggetti a requisiti normativi più severi. Considerato il margine di flessibilità che garantisce, l'opzione 3 sarebbe la terza più accettabile dopo queste due.
- Gli **editori di siti web e gli operatori di pubblicità comportamentale online** sarebbero nettamente più favorevoli all'opzione 5, per gli stessi motivi dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e dei fornitori di servizi OTT.
- I **fornitori di motori di ricerca** sarebbero soggetti a responsabilità specifiche nell'ambito dell'opzione 3 e, di conseguenza, non sosterebbero tale opzione, né la 4.
- In linea generale, il sostegno delle **PMI** andrebbe alle opzioni 1 e 5. Se si tratta di fornitori di servizi di comunicazione elettronica, il loro sostegno andrebbe alle opzioni 2 e 3 per la parità di condizioni con i fornitori di servizi OTT. Nel caso in cui si tratti di fornitori di servizi OTT, sarebbero preferite le opzioni 1 e 5, e l'opzione 3 risulterebbe la terza più accettabile.

C. Impatto dell'opzione privilegiata

Quali sono i vantaggi dell'opzione privilegiata (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?

L'opzione privilegiata è l'opzione 3. I principali vantaggi sono:

- il rafforzamento della tutela della riservatezza per mezzo di: una definizione tecnologicamente neutra, un maggiore controllo da parte dell'utente, maggiori obblighi di trasparenza e un'applicazione più efficace;
- il rafforzamento della protezione da comunicazioni non richieste, grazie all'introduzione del consenso esplicito a telefonate a scopo commerciale, all'introduzione di un prefisso e al conseguente divieto telefonate a scopo commerciale in forma anonima e maggiori possibilità di bloccare chiamate da numeri indesiderati;
- la semplificazione mediante: l'armonizzazione e il chiarimento del contesto normativo, la riduzione del margine di manovra lasciato agli Stati membri, l'abrogazione delle disposizioni ormai obsolete e l'ampliamento delle eccezioni alle norme sul consenso.

Quali sono i costi dell'opzione privilegiata (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?

L'opzione privilegiata dovrebbe consentire di ottenere risparmi a seguito di un'armonizzazione e una semplificazione ulteriori. È stato ad esempio calcolato che una gestione centralizzata delle scelte in materia di protezione della vita privata effettuata una volta per tutti i siti web e le applicazioni permetterebbe di risparmiare fino al 70% dei costi connessi.

A livello di categorie specifiche di portatori d'interessi, gli **operatori OTT** potrebbero dover sostenere alcuni costi per riesaminare la legalità del loro modello aziendale, ma tali costi non dovrebbero essere significativi. Alcuni **editori di siti web** potrebbero dover sostenere lievi costi di adattamento. I **motori di ricerca e i fornitori di applicazioni simili che consentono l'accesso a Internet** si troverebbero a dover sostenere costi significativi per assicurare che agli utenti siano presentate possibilità di scelta adeguate circa le loro impostazioni di privacy. I promotori commerciali dovranno sostenere alcuni costi in seguito all'introduzione del consenso esplicito alle

telefonate a scopo commerciale.
L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?
I principali effetti sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali deriverebbero dall'applicazione del meccanismo di coerenza e dall'eventuale necessità di riassegnare le competenze di esecuzione esclusivamente alle autorità di protezione dei dati. L'incidenza non è considerata grave in quanto si potrebbero sfruttare le sinergie con gli organismi di coordinamento dell'UE già esistenti (ad esempio in materia di protezione dei dati).
Sono previsti altri effetti significativi?
No.
Proporzionalità
L'opzione privilegiata prevede misure equilibrate, tutte ritenute necessarie per conseguire gli obiettivi in gioco senza imporre oneri eccessivi ai portatori d'interessi coinvolti. Le misure sono inoltre concepite in modo flessibile per consentire le necessarie deroghe e sono neutre dal punto di vista tecnologico per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e garantire pari condizioni di concorrenza.
D. Fasi successive
Quando saranno riesaminate le misure proposte?
Il monitoraggio continuo sarà garantito, tra l'altro, attraverso una comunicazione dei dati da parte degli Stati membri alla Commissione e dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.